

**ON. CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI
NAPOLI**

Esposto

Io sottoscritto, **Sig. Bruno Falzea**, cod. fisc.: FLZBRN56B08H224A, nato a Reggio Calabria il 08 febbraio 1956 e residente in Grosseto, via W. A. Mozart n. 23 col presente atto segnalo, i Sig.ri Avv.ti:

- **Giovannangelo Patalano**, nato a Forio d'Ischia (Na), il 7 marzo 1953, con studio principale in Forio d'Ischia (Na), via Dr. Giovanni Angelo Patalano n. 63;
- **Riccardo Cottone**, nato a Napoli il 15 marzo 1937, con studio principale in Forio d'Ischia (Na), via Cigliano n. 8,

per aver violato numerose norme del Codice deontologico, in particolare per aver contravvenuto i doveri di lealtà, correttezza, diligenza, fiducia, inadempiendo al mandato da me conferito agli stessi.

Premesso

In fatto

E' necessaria una breve premessa introduttiva. In passato, ho presentato due ricorsi al T.a.r. Toscana, per una vicenda relativa ad un contenzioso in ambito di edilizia residenziale pubblica, che vedeva come controparte il Comune di Grosseto ed altri soggetti: rivolgendomi di volta in volta ad avvocati del foro di Grosseto, di Firenze e di Roma.

Nel 2008 il dott. Salvatore Parascandola, già funzionario di Prefettura a Grosseto, che all'epoca ritenevo un amico fidatissimo e che era a conoscenza di tutte le traversie che ho subito nel corso degli anni, si offriva ad occuparsi in prima persona della questione riguardante un ricorso in Cassazione facendo presente che avrebbe in ciò trovato la collaborazione di un suo amico d'infanzia, tale avv. Giovannangelo Patalano, residente e con studio ad Ischia (foro di Napoli). Decidevo di affidarmi non tanto per fiducia nell'Avv. Patalano (che avevo conosciuto qualche anno prima soltanto telefonicamente e sempre tramite il Parascandola), ma nel Parascandola.

In ogni caso, come primo incarico il Patalano si occupava, concordandolo con il Parascandola, del testo di una missiva, in risposta a due note del Comune di Grosseto (n.ri 41191 e 41189 del di 02.04.2008), inoltrata poi il 05.05.2008 a mezzo raccomandata a/r.

Successivamente il Patalano prendeva incarico di occuparsi pure del ricorso in Cassazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 1968/08 del 06.02.2007.

Il contenuto del ricorso veniva concordato con la modifica di bozze scritte dal Parascandola, durante le sue periodiche visite in Grosseto presso la mia abitazione, e durante la sua permanenza ad Ischia, col predetto avvocato Patalano.

Il 17.05.08 io ed il Parascandola ci incontravamo a Grosseto per continuare a scrivere il ricorso; in questa occasione riceveva da parte mia un primo acconto da corrispondere al legale tramite assegno bancario non trasferibile intestato all'avv. Giovannangelo Patalano per l'importo facciale di € 500,00, per il quale, peraltro, non ha mai rilasciato notula di avvenuto pagamento.

Solo dopo diverso tempo dal conferimento dell'incarico e quando il ricorso da depositare in Cassazione era in fase di completamento, l'avv. Patalano mi comunicava che avrebbe dovuto firmarlo un altro collega, ossia l'avv. Riccardo Cottone (suo asserito cugino) non essendo ancora il Patalano patrocinante in Cassazione.

Ancora non eravamo riusciti ad incontrarci.

L'avv. Patalano in un primo momento aveva prospettato la possibilità di incontrarmi a Grosseto, ma non essendo mai avvenuto questo incontro, mi suggeriva di incontrarci a Roma per la firma del mandato e la presentazione agli ufficiali giudiziari del ricorso per le notifiche imposte dalla legge.

Soltanto quando mancavano pochi giorni alla scadenza del gravame, l'avv. Patalano mi faceva presente però che, per impegni sopraggiunti in qualità di presidente di una compagine sportiva, non poteva esser presente a Roma ed in sua vece avrebbe mandato la sua asserita segretaria.

Il giorno 20 giugno 2008 (penultimo giorno valido per la presentazione del ricorso), mi recavo a Roma dove alla stazione Termini incontravo l'incaricata dell'Avv. Patalano, presentatasi come Sig.ra Gianna.

Con un enorme disappunto venivo a conoscenza del fatto che la Sig.ra Gianna, già in difficoltà per la lingua, in quanto d'origine straniera, non era mai stata all'Ufficio Unico Casse Notificazioni situato presso la Corte di Appello di via Lepanto n. 4 (come non lo ero mai stato io!!).

In quella stessa sede, nel rispetto dei soli accordi economici intercorsi con il Patalano nelle telefonate precedenti, consegnavo alla Sig.ra Gianna un nuovo assegno dell'importo facciale di € 2.000,00 non trasferibile, intestato sempre all'avv. Giovannangelo Patalano che anche in questo caso non ha mai rilasciato notula dell'avvenuto pagamento.

È di tutta evidenza che non essendomi mai incontrato né con l'Avv. Patalano né con l'Avv. Cottone, la firma dell'Avvocato Cottone **era già stata apposta dallo stesso e che naturalmente la parte dedicata alla mia sottoscrizione era ancora in bianco e quest'ultima fu apposta solamente in epoca successiva**. Pertanto l'autentica della mia firma non è mai avvenuta e l'Avvocato Cottone ha contravvenuto ai suoi doveri deontologici e, pertanto, il suo comportamento risulta essere assolutamente censurabile.

Ritornando ai fatti, dopo la consegna dell'assegno, con la Sig.ra Gianna, ci recavamo in taxi presso gli uffici giudiziari UNEP per eseguire gli adempimenti previsti per legge. Solo presso questo Ufficio apponevo la mia firma in calce al ricorso e conseguentemente provvedevo a predisporre le copie necessarie per la notifica.

Al momento della presentazione alla notifica si verificavano altri spiacevoli inconvenienti, poiché il personale era riunito in assemblea e quindi le casse erano chiuse: anche di ciò, l'avvocato non aveva dato alcuna informazione nonostante le iniziative sindacali negli uffici giudiziari di norma siano comunicate giorni prima.

Solo grazie alla comprensione di una impiegata dell'UNEP riuscivamo a prendere accordi affinché la stessa trattenesse l'atto, con la relativa somma di € 6,17, ed il giorno seguente (sabato 21 giugno 2008 - ultimo giorno utile della scadenza) provvedesse alla notifica.

Il 03.07.08 ricevevo una telefonata dell'avv. Patalano per organizzare l'incontro, per il giorno seguente, con la sua collaboratrice, avv. Viviana De Paola, al fine di ritirare il ricorso e depositarlo in Cassazione. Durante la conversazione telefonica, l'avv. Patalano sosteneva di non aver avuto la possibilità di consegnare alla sua collaboratrice la somma necessaria per il pagamento del contributo unificato e conseguentemente per poter depositare il ricorso, pertanto, mi chiedeva di provvedere a portare la somma di € 500,00 euro circa. Rappresentavo all'Avv. Patalano il mio disappunto sia per aver saputo soltanto la sera prima di dover predisporre tale cifra

per il deposito del ricorso sia per il fatto che si era concordato che nell'acconto fosse incluso il contributo unificato.

Ad ogni buon conto, il giorno successivo mi recavo a Roma dove incontravo l'avv. De Paola presso gli uffici UNEP di Via Lepanto, lì provvedevamo a ritirare copia del ricorso notificato per poi recarci al Consiglio di Stato ed infine alla Corte di Cassazione.

Giunti in Corte di Cassazione l'Avv. De Paola con il mio aiuto procedeva alla costruzione del fascicolo non effettuata dal difensore; in particolare l'Avv. De Paola, dopo aver scritto al momento un elenco dei documenti allegati (e, vista la fretta e la precarietà della situazione, tale compilazione avveniva in maniera non completamente corretta, poiché vi era una errata numerazione degli allegati medesimi), depositava il ricorso.

Ma tali plateali atteggiamenti d'incuria, che a mio sommo avviso sono in realtà già essi stessi indici di malafede, non rendono ancora conto di quanto successivamente accaduto.

L'11.07.08 veniva depositato il controricorso, pertanto, nel corso di una telefonata, chiedevo all'avv. Patalano di conoscerne il contenuto; il mio difensore mi assicurava dicendomi che la controparte aveva più o meno scritto le stesse considerazioni riportate nella memoria di costituzione presentata al Consiglio di Stato. Chiedevo comunque di ricevere, tramite fax o posta, copia del controricorso.

Essendo evidente il tentativo di tergiversare da parte di Patalano, in data 08.08.2008 in seguito ad un mio nuovo sollecito veniva inoltrata copia del controricorso.

Senonchè, leggendo il controricorso, **con mia somma sorpresa, verificavo che la controparte rilevava l'inammissibilità del ricorso per la violazione dell'art. 366 bis c.p.c.** (mancata proposizione del quesito di diritto). Appena possibile, chiedevo spiegazioni al Parascandola e come giustificazione quest'ultimo attribuiva l'errore ad una mancanza di coordinamento tra lui, lo stesso Patalano, ed il cassazionista Cottone!

Dopo alcuni mesi dalla presentazione del ricorso, nei quali non sono stato informato circa lo stato della pratica, il 27 marzo 2009, il Comune di Grosseto mi chiedeva il pagamento delle spese di lite del giudizio dinanzi al Consiglio di Stato.

Cercavo così di contattare l'avv. Patalano, inviando al medesimo due raccomandate (del 4 e del 28 maggio 2009), anticipate tramite e-mail, senza però ricevere alcuna risposta.

Di fatto non ho più avuto notizie né dall'avv. Patalano, né dall'avv. Cottone i quali non si sono degnati di avvertirmi, **né della fissazione dell'udienza in camera di consiglio, né degli esiti del procedimento**, che, date le premesse, si è concluso con una prevedibile **declatoria d'inammissibilità**.

Peraltro, **io sono venuto a conoscenza solo a posteriori della fissazione dell'udienza e del pronunciamento della sentenza, dal Difensore Civico della Toscana, Dott. Giorgio Morales**, il quale, nell'ambito della procedura amministrativa che era stata nel frattempo attivata, aveva acquisito la notizia dai legali del Comune di Grosseto.

Vane risultavano a quel punto tutte le richieste di spiegazioni, ed i relativi solleciti (da ultimo, con raccomandata del 28.5.2009, diretta all'avv. Patalano, contenente esplicita richiesta d'estensione all'avv. Cottone).

Peraltro, anche dopo aver revocato loro il mandato, al solo fine di sperare così di poter ritirare il mio fascicolo presso l'ufficio restituzioni della Cassazione (atto, a questo punto, meramente formale, giacché la pronuncia della Cassazione è d'ultima istanza), ho continuato a subire danni dal comportamento dei predetti avvocati, i quali, non soltanto non mi hanno consegnato la documentazione richiesta, ma **di fatto mi hanno impedito anche il ritiro diretto del fascicolo in Cassazione** (per ben due volte), in quanto sprovvisto della loro delega (che, per l'appunto, non è stata mai rilasciata).

In diritto

È di tutta evidenza che i comportamenti dei due legali Patalano e Cottone integrino gli estremi di varie violazioni deontologiche oltre che di fattispecie delittuose.

In primo luogo, il comportamento dell'avv. Cottone, che ha firmato l'autentica senza mai aver visto e accertato l'identità dello scrivente, ma apponendola prima della sottoscrizione di chi deve firmare, integra gli estremi del delitto di cui all'art. 481 c.p. (salvo non si ritenga addirittura applicabile la fattispecie di falso) L'attestazione di autenticità è infatti un'operazione che presuppone l'accertamento dell'identità dello scrivente: attestare l'autenticità, dunque, vuol dire, prima di tutto, aver attestato l'identità di chi firma. Apporla prima che sia sottoscritta ed addirittura "autenticarla" senza aver mai visto il cliente integra gli estremi del reato, a prescindere poi che la firma apposta risulti effettivamente genuina (per una conclusione simile si veda Pretura di Belluno, 11 marzo 1993, in Giur. mer., 1997, p. 803, nonché tutta la consolidata giurisprudenza di legittimità che esclude l'irrelevanza penale del c.d. "falso innocuo", in tema di tutela della fede pubblica). In ogni caso, cosa che preme far rilevare in questa sede, tale condotta è contraria agli obblighi deontologici.

Il comportamento dell'avv. Patalano, che in un primo momento si era dichiarato disponibile a redigere ricorso per Cassazione e solo successivamente, quando ormai i termini stavano per scadere, ha rivelato di doversi "appoggiare" ad altro legale, abilitato al patrocinio dinanzi le Magistrature superiori, è un comportamento che integra gli estremi del delitto di patrocinio infedele, in quanto contrario ai doveri professionali e che mi ha recato grave nocumento.

Tra l'altro, un fatto così madornale, come quello di omettere la predisposizione del quesito di diritto, come imposto a pena di inammissibilità dall'art. 366-bis c.p.c., **appare indice di vera e propria malafede più che "d'incapacità" ad adempiere correttamente il mandato conferito, trattandosi di un requisito così elementare di cui lo stesso avvocato Patalano (coadiuvato dal patrocinante Cottone e dal promotore Parascandola) non poteva non essere a conoscenza!**

Le violazioni del codice deontologico sono varie. In primo luogo, il comportamento dell'avv. Patalano costituisce violazione dell'art. 12 del codice di deontologia forense che stabilisce: *<<L'avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza. L'avvocato deve comunicare all'assistito le circostanze impeditive alla prestazione dell'attività richiesta, valutando, per il caso di controversie di particolare impegno e complessità, l'opportunità della integrazione della difesa con altro collega. L'accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere l'incarico>>*.

Disposizione non rispettata dall'avv. Patalano che ha assunto l'incarico di redigere ricorso per Cassazione, senza essere abilitato al patrocinio dinanzi alla medesima, sottacendomi dolosamente questa condizione essenziale. Sicuramente se lo avessi saputo inizialmente, e non dopo aver corrisposto il primo acconto e quando i termini erano in scadenza, non avrei conferito incarico al Patalano e conseguentemente al Cottone.

Ancora, il comportamento degli avv. Patalano e Cottone, che non mi hanno più comunicato lo stato della pratica, integra gli estremi della violazione dell'art. 40 secondo il quale: *<<L'avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all'atto dell'incarico delle caratteristiche e dell'importanza della controversia, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili. L'avvocato è tenuto altresì ad informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta l'assistito ne faccia richiesta>>*.

La mancata restituzione dei documenti, più volte richiesti, integra inoltre la violazione dell'art. 42 del codice deontologico: *<<L'avvocato è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione...>>*.

I sopra descritti comportamenti, tenuti dai due avvocati in così plateale spregio delle disposizioni del codice di deontologia forense, sono indice di un atteggiamento di vera e propria malafede, idoneo perciò a ravvisare addirittura anche gli estremi di reato, che si valuteranno in altra sede, anche perché gli stessi mi hanno indiscutibilmente arrecato un grave nocumento: ho infatti dovuto sborsare una somma di denaro consistente, per non ricevere alcun servizio, **subendo anzi un**

danno irreparabile, visto il rigetto del ricorso presso l'A.G. di ultima istanza (Corte di Cassazione), cosa questa che ha vanificato così oltre dieci anni di attività processuale (ricorsi al T.A.R. ed al C.d.S.), SENZA PIÙ POSSIBILITÀ DI RIMEDIO.

p.q.m.

Io sottoscritto, Sig. Bruno Falzea, come sopra generalizzato

Chiedo

All'On. Consiglio competente di voler esercitare l'azione disciplinare nei confronti dei due avvocati sopra menzionati.


Chiedo di poter essere ascoltato anche in contraddittorio ed in tale sede mi riservo di produrre memorie o scritti esplicativi/integrativi nonché documentazione a comprova di quanto esposto nel presente atto.

In conclusione, chiedo altresì di essere informato circa l'esito del procedimento da intraprendersi nei confronti dei predetti avvocati nonché dell'eventuale decisione d'archiviazione del medesimo.

Con ogni ossequio.

Grosseto, li 10.01.2014

In fede
Bruno Falzea



N. Raccomandata

14932642880-6



Posteitaliane

EP1816/EP1825 - Mod. 22 R - MOD. 040008 (ex 8150q) - St. [1] Ed. 09

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	ON. CONS. DELL'ORD. DEGLI AVVOCATI	
	VIA / PIAZZA	PALAZZO DI GIUST. CENTRO DIR. P. COPERTA	
	C.A.P.	COMUNE	N° CIV. PROV.
	80143	NAPOLI	NA
MITTENTE	MITTENTE	FALZEA BRUNO	
	VIA / PIAZZA	A. W. MOZART	
	C.A.P.	COMUNE	N° CIV. PROV.
	58100	GROSSETO	GR

SERVIZI ACCESSORI
RICHIESTI
Contrasegnare la
casella interessata

Via aerea

A.R.

Assegno €

(in cifre)

Fraz. 30001

Sez. 18

Operaz. 0270

Causale: R

10/01/2014 18:51

Peso gr. 35

Tariffa €

5,35 Affr. € 5,35

Serv. Agg.: AR

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE